

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

(62^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279) (D'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri);

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576) (D'iniziativa dei senatori Caron ed altri):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1070, 1071, 1072 e passim
ANTONICELLI . . .	1075, 1076, 1080 e passim
BALDINI	1083
BERTOLA	1077, 1083
CODIGNOLA	1072, 1073, 1074 e passim
DE ZAN, relatore alla Commissione . . .	1070, 1072 1073 e passim
FERRONI	1074, 1076, 1077 e passim
GIANQUINTO	1072, 1073, 1074 e passim

LIMONI	Pag. 1076, 1079, 1080 e passim
PAPA	1075
PREMOLI	1070, 1072, 1073 e passim
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . .	1072, 1073, 1075 e passim
SPIGAROLI	1075, 1076, 1078 e passim

La seduta inizia alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Carra-ro, Codignola, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Russo, Smurra e Spigaroli.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Bloise e Rossi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferroni e Gianquinto.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

FARNETI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

- « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;
- « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Valori, Di Prisco, Albarello, Naldini, Filippa, Masciale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccu e Li Vigni; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia, d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" », d'iniziativa dei senatori Caron, Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Daltvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale.

Rivolgo anzitutto un saluto di bentornato al senatore De Zan, che, finalmente ristabilito, potrà assolvere all'incarico di relatore alla Commissione, in cui il senatore Spigaroli lo aveva sostituito nelle precedenti sedute di discussione degli articoli.

Come gli onorevoli senatori ricordano, sono stati già approvati i primi tredici arti-

coli del testo proposto dalla Sottocommissione; sono rimasti accantonati gli articoli 8 e 10; dell'articolo 11 sono stati approvati i singoli commi, ed è stata rinviata l'approvazione nale, per consentire l'approfondimento di un emendamento aggiuntivo, relativo ai controlli sulla gestione, presentato dal Governo.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Da parte mia, ringrazio il Presidente per il gradito saluto e il collega Spigaroli che mi ha così efficacemente sostituito.

Giunti a questo punto, riterrò opportuno concludere congiuntamente la discussione sugli articoli 8 (riguardante la designazione del presidente del Consiglio direttivo) e 10 (attinente alla composizione del Consiglio stesso) che sono stati sufficientemente meditati. Successivamente si dovrebbe passare all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 11, rimasto ancora in sospeso.

PREMOLI. Debbo intervenire per una pregiudiziale. Avevamo a suo tempo chiesto — e la Commissione era stata concorde nell'accettare la proposta — di discutere l'articolo 10 prima dell'8, essendo parso opportuno stabilire preliminarmente la composizione dell'organo che rappresenta la base elettiva del presidente...

DE ZAN, relatore alla Commissione. Io considera strettamente legati i due articoli.

PREMOLI. La cosa non è del tutto esatta, giacchè la valutazione del Consiglio direttivo varia notevolmente a seconda che in esso siano compresi certi elettori. Chiedo, quindi, che in nome della logica sia considerata ancora valida tale pregiudiziale procedurale.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Ad ogni modo, non ho nulla in contrario a che la discussione avvenga prima sull'articolo 10 e poi sull'articolo 8.

P R E S I D E N T E . Do pertanto lettura dell'articolo 10:

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il Sindaco di Venezia che assume la vice presidenza dell'Ente;

b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dalla Regione del Veneto;

f) cinque membri cooptati, nella prima riunione, successivamente alla designazione del Presidente, dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Per le designazioni di cui ai punti c) ed e) del precedente comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera d), ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera f), ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi.

I componenti elettivi e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli precisati dal punto f) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, critici ed autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale.

Le designazioni relative ai punti b), c), d) ed e) del comma citato devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Finchè il nuovo Consiglio non sia costituito nei modi indicati, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio esclusivamente per l'ordinaria amministrazione.

Le indicazioni relative al punto f) del predetto comma primo, devono pervenire al

Presidente dell'Ente prima della scadenza degli organi direttivi. Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al medesimo punto f), anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Do lettura anzitutto dell'emendamento presentato dal senatore Gianquinto, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è composto da:

a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza dell'Ente;

b) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

c) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

d) tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto.

Ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome.

Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti;

e) tre designati, uno dal Consiglio direttivo della CGIL, uno dal Consiglio direttivo della CISL, uno dal Consiglio dell'UIL;

f) due designati dalle assemblee delle associazioni dei critici d'arte e cinematografici;

g) due designati dalle assemblee delle associazioni dei pittori, scultori, architetti;

h) due designati dalle assemblee delle associazioni degli autori cinematografici;

i) due designati dalle assemblee delle associazioni degli autori dei critici e dei registi teatrali e degli attori;

l) due designati dalle assemblee delle associazioni dei musicisti e dei critici musicali.

Le designazioni devono essere comunicate al Presidente della Biennale non oltre trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata del Consiglio direttivo.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)62^a SEDUTA (7 luglio 1971)

GIANQUINTO. Insisto sull'emendamento. Quanto alla sua illustrazione ricordo di averla già fatta in una delle precedenti sedute.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire all'inizio dell'articolo, dopo le parole: « Il Consiglio direttivo » le seguenti altre: « è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ».

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo precisare che la proposta di modifica non trova ragione in una indebita interferenza del Governo, ma costituisce semplicemente un atto ricognitivo in base al quale la nomina ufficiale del Consiglio avviene secondo le norme indicate dalla legge.

PREMOLI. Mi dichiaro d'accordo.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

I senatore Codignola e Ferroni hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere nella lettera *a*), dopo le parole: « dell'ente », le altre: « ed esercita le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso ».

CODIGNOLA. È facilmente comprensibile: l'emendamento tende a garantire la continuità del Consiglio.

PREMOLI. Sono d'accordo.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Codignola e Ferroni.

(È approvato).

Alla lettera *b*), il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« *b*) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una modifica puramente formale: è parsa semplicemente preferibile la dizione « un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

CODIGNOLA. Tuttavia, secondo la dizione generalmente usata nelle leggi, è il Presidente del Consiglio o un Ministro che designa, non un ente in astratto. Conseguentemente, ritengo preferibile che sia mantenuto il testo attuale giacché il Presidente del Consiglio è una persona giuridicamente determinata mentre la Presidenza indica un organo astratto.

GIANQUINTO. L'osservazione del senatore Codignola mi trova assolutamente consenziente.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di insistere sulla proposta di modifica.

CODIGNOLA. A mio giudizio, invece, è certamente migliore la dizione: « de-

signato dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Anch'io ritengo che sia opportuno lasciare il testo originario soprattutto in base alla considerazione che i membri del Consiglio direttivo non sono i rappresentanti di enti o istituzioni, ma personalità dell'arte e della cultura designati da certi organi. Non è pertanto nostro intendimento inserire nel Consiglio stesso la rappresentanza diretta — qualunque essa sia — della Presidenza del Consiglio, ma intendiamo semplicemente offrire al Presidente del Consiglio la possibilità di designare una personalità della cultura o dell'arte quale membro dell'organo in oggetto.

C O D I G N O L A. Certamente.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Visto l'orientamento della Commissione, mi rimetto alla volontà dei senatori e dichiaro di non insistere sull'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E. Il Governo ha poi presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo la lettera *b*) le seguenti lettere aggiuntive:

b-bis) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b-ter) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento si richiama ad una linea permanentemente sostenuta dal Governo e ribadita anche in sede di Sottocommissione, quando si passò dall'impostazione originaria, secondo cui il Consiglio era forse appesantito da una eccessiva presenza di rappresentanti dei vari ministeri, ad una visione che si fondava sulla rappresentanza degli enti autonomi locali. Il Governo ha dunque acceduto di buon grado alla nuova impostazione, ma ritiene anche che la salvaguardia dell'autonomia e della piena libertà di azione dell'Ente non possa precludere che all'atti-

vità dello stesso partecipino — sia pure con una presenza numericamente ridotta — gli organismi nazionali responsabili del settore, giacchè i criteri cui il Consiglio direttivo si ispirerà devono pure in qualche modo inquadrarsi ed essere coordinati con i programmi che in sede nazionale vengono realizzati nel settore dello spettacolo, del cinema, del teatro, della musica. La presenza dei rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo è, dunque, più tecnica che politica...

G I A N Q U I N T O. No, è soltanto politica!

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Salve restando l'autonomia e la libertà di scelta, ci sembra giusto che alle decisioni del Consiglio direttivo partecipino anche rappresentanti che siano in grado di dare un contributo al coordinamento e all'armonizzazione delle iniziative dell'Ente con quanto si fa in campo nazionale negli stessi settori.

P R E M O L I. Onorevole Presidente, desidero brevemente motivare la ragione del mio atteggiamento sull'emendamento del Governo.

Sul piano sostanziale sono d'accordo sulla necessità di una partecipazione delle competenze della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, sul piano politico non posso assolutamente consentire con i criteri di scelta che si propongono, che tra l'altro contrastano con quelli da me stesso suggeriti con l'emendamento allo stesso punto dell'articolo 10. Per ragioni opposte a quelle del senatore Gianquinto, noi riteniamo che affidare alla discrezionalità del Ministro la scelta di un « rappresentante » — anzichè di un funzionario del Ministero —, significa fare dello stesso la sua proiezione politica. Sosteniamo invece che, avendo oltretutto il consiglio di amministrazione compiti anche di natura amministrativa, la presenza seppure minoritaria dei Dicasteri interessati sia meglio e più garantita per mezzo delle persone dei direttori generali delle antichità e belle arti del Ministero

della pubblica istruzione, dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo e degli affari culturali del Ministero degli affari esteri. In altri termini, lasciare al Ministro la possibilità di sostituire il direttore generale con altro rappresentante dà alla scelta dello stesso una eccessiva discrezionalità, non garantisce la presenza dello Stato e politicizza fatalmente l'organo amministrativo in questione.

D'altra parte proprio quanto accaduto in questi giorni a Venezia dimostra che certe nomine rispondono ad un criterio sostanzialmente politico e non culturale: mi riferisco alla nomina dei due vice commissari per le belle arti e il cinema, in particolare quella nella persona del signor Mario Penelope, il cui passato culturale è del tutto sconosciuto. Si sa soltanto che è vice capo della sezione culturale del PSI. In proposito ho presentato una interrogazione urgente al Ministro del turismo e dello spettacolo per conoscere le motivazioni di questa nomina e, soprattutto, i titoli culturali del signor Mario Penelope. Analoga richiesta è stata del resto avanzata, in un articolo sul « Messaggero Veneto » da Franco Rusoli, che senza dubbio ha tutte le carte in regola dal punto di vista culturale e, per la sinistra, anche da quello politico.

Pertanto mi dichiaro contrario sotto il profilo indicato all'emendamento proposto dal Governo, perchè ritengo più opportuno — in tal senso ho presentato un emendamento — che i due Ministeri siano rappresentati rispettivamente dai direttori generali delle antichità e belle arti e dello spettacolo, a cui non si possono certo negare i titoli di una competenza specifica e di una intera vita di studi e di fatiche...

G I A N Q U I N T Oe di competenza burocratica!

P R E M O L I . Tra tanta politica, un po' di burocrazia non guasterebbe davvero!

F E R R O N I . Quanto al signor Penelope, ho qui il suo *curriculum vitae*, che dimostra come egli abbia tutti i titoli cul-

turali necessari per l'espletamento dell'incarico che gli è stato affidato. Glielo farò avere, senatore Premoli.

P R E S I D E N T E . Giacchè il senatore Premoli ha presentato sull'argomento una interrogazione urgente, gli risponderà nella sede opportuna il Ministro del turismo e dello spettacolo.

F E R R O N I . Vorrei far presente al senatore Premoli, però, che in questa sede, nonostante le polemiche in corso, nessuno di noi ha fatto il nome di Gianluigi Rondi...

P R E S I D E N T E . Per un riferimento generico si può anche, nel corso di una discussione, citare una certa persona, ma non si può certo fare del personalismo. Invito quindi gli onorevoli commissari a riprendere la discussione sull'emendamento proposto dal Governo all'articolo 10.

C O D I G N O L A . Vorrei pregare il Governo di non insistere. Con l'istituzione del collegio sindacale e con le altre norme che eventualmente potremo stabilire per l'eventuale scioglimento del consiglio direttivo in caso di irregolarità amministrative, tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Ente è sufficientemente controllata. Da questo punto di vista nulla vi è quindi che giustifichi la presenza nel Consiglio direttivo di rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, in aggiunta a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

G I A N Q U I N T O . Devo ribadire la ferma opposizione del Gruppo comunista all'emendamento proposto dal Governo. La sua ragione consiste unicamente nel tentativo di un intervento del Potere esecutivo nell'elaborazione della linea culturale della Biennale, che deve essere invece assolutamente autonoma.

Ed è proprio contro l'autonomia che si registra la convergenza dei voti della Democrazia cristiana, dei liberali e dei fascisti.

L I M O N I . È una convergenza sulla linea del buon senso!

S P I G A R O L I . Quando li avete utilizzati voi per il divorzio i voti della destra erano accettabili. Per l'elezione della giunta Milazzo, i voti del Movimento sociale italiano li avete accettati!

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Vorrei ricordare la lunga discussione che venne fatta in sede di Sottocommissione su questo punto. Già in quella sede si manifestò una divergenza tra il rappresentante del Governo e la maggioranza dei componenti della Sottocommissione. La Sottocommissione ha previsto il più ampio controllo sull'attività amministrativa e finanziaria dell'Ente, che si esplicherà attraverso il collegio dei sindaci, nel quale sono appunto rappresentati i Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, ma ha ritenuto che l'Ente dovesse avere la più larga autonomia possibile nell'attività culturale e artistica. Ed è per questa ragione che in seno al Consiglio direttivo abbiamo ristretto ad un solo membro la rappresentanza dell'Esecutivo, il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto vorrei pregare il Governo, dato che non ritengo opportuno riaprire la discussione su un tema già ampiamente trattato, di non insistere.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Debbo anzitutto riaffermare il principio che i rappresentanti dei due Ministeri hanno pieno titolo per partecipare all'elaborazione della politica culturale e artistica dell'Ente: un titolo non inferiore certo a quello dei rappresentanti del Comune, della Provincia e della Regione. Ai fini di una più coordinata impostazione dell'attività culturale della Biennale, la rappresentanza dei Ministeri che hanno istituzionalmente la responsabilità di questa politica in tutto il Paese sarebbe quindi più che giustificata. Nè l'argomento della rappresentatività dell'Esecutivo in seno al collegio dei sindaci ha valore, in quanto il collegio sindacale ha solo la funzione di garantire la regolarità amministrativa.

Ribadito questo principio, il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione.

Per quanto riguarda poi la preoccupazione manifestata dal senatore Premoli circa i funzionari che dovrebbero essere nominati in rappresentanza dei due Ministeri, che egli riterrebbe più opportuno fossero i due direttori generali, pur comprendendo le ragioni addotte dal senatore Premoli, ritengo che legare rigidamente la rappresentanza alle persone dei due direttori generali sarebbe troppo restrittivo. Sappiamo come molte volte i direttori generali, troppo oberati di incombenze, siano costretti a farsi rappresentare da funzionari subordinati. In questo caso è invece necessario un rappresentante a pieno tempo. Nè può essere accettato il sospetto che un rappresentante del Ministro espliciti non correttamente la sua funzione, in quanto la sua attività risentirebbe inevitabilmente di pressioni politiche. Del resto anche il direttore generale è nominato dal Consiglio dei ministri e potrebbe costituire anch'esso, quindi, una proiezione politica. La cosa più opportuna sarebbe quindi, a mio avviso, stabilire la rappresentanza dei due Ministeri, da concretizzarsi attraverso la persona del direttore generale o di altro funzionario, da scegliersi discrezionalmente dal Ministro.

P R E M O L I . Accetterebbe il Governo di inserire la dizione « qualificato funzionario »?

P A P A . Cosa significa « qualificato »...

C O D I G N O L A . Si presume che tutti i funzionari siano qualificati.

P R E M O L I . Intendo dire un funzionario che abbia tutti i titoli necessari.

A N T O N I C E L L I . A me sembra che qui si voglia rendere nullo il lavoro svolto dalla Sottocommissione, giacchè su questo punto si è già ampiamente discusso.

P R E M O L I . Anche noi apparteniamo a coloro che pensano!

A N T O N I C E L L I . Del resto, il senatore Premoli faceva parte della Sottocommissione.

P R E M O L I . È vero, ma sono stato assente in quella seduta.

A N T O N I C E L L I . Volevo dire che non si deve dimenticare che la riforma dello statuto della Biennale di Venezia è partita da una situazione che tutti ben conosciamo: dalla necessità di eliminare tutte le attuali pressioni...

P R E M O L I . Queste sono idee del senatore Antonicelli, non le mie!

A N T O N I C E L L I . Quale riforma, dunque, attueremo continuando a prevedere controlli, a cominciare da quello della Corte dei conti...?

P R E M O L I . La Corte dei conti effettua un controllo di legittimità, non di merito!

G I A N Q U I N T O . Lo ha ben detto il senatore Premoli!

L I M O N I . Onorevole Presidente, non avrei fatto gran caso alla presenza o meno dei rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo indicata dall'emendamento presentato dal Governo, se non si fosse sviluppata tutta questa polemica e se non mi avesse messo in sospetto una presa di posizione politica che sinceramente non posso condividere. Mi domando anzitutto quali compiti abbia il Consiglio direttivo: se ho ben compreso, quelli di individuare una linea di politica culturale per l'Ente che deve amministrare. Perché, dunque, dovrebbero essere abilitati a ciò il Comune, la Provincia, la Regione, i sindacati e non lo Stato?

C O D I G N O L A . Perché si tratta di un ente autonomo dallo Stato!

L I M O N I . E tale rimane anche con la presenza dei rappresentanti dei due Ministeri! È, oppure no, l'Ente Biennale di Venezia autonomo rispetto al Comune, alla Provincia, alla Regione? Eppure nel Consiglio direttivo sono presenti i rappresentanti

di tali Enti! La verità è che si cerca di espellere dal Consiglio direttivo esclusivamente i rappresentanti del Governo, i rappresentanti dello Stato! È vero che uno dei membri deve essere designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma personalmente darei più valore ai rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo perché maggiormente interessati ad individuare un'idonea politica della cultura, compito fondamentale del Consiglio direttivo della Biennale.

F E R R O N I . Se si vuole sostituire il rappresentante del Presidente del Consiglio con quello del Ministero della pubblica istruzione, non saremo certamente noi ad opporci.

L I M O N I . Per concludere, non riesco a comprendere una simile presa di posizione contro la presenza di rappresentanti del Governo, quasi fosse soltanto questi a ferire l'autonomia dell'Ente. Evidentemente vi sono altre ragioni che inducono a tale atteggiamento, ragioni che, almeno personalmente, non mi sento di condividere.

S P I G A R O L I . Ritengo che il testo elaborato dalla Sottocommissione risponda anche all'esigenza di una partecipazione del Governo alla determinazione della linea di attività culturale dell'Ente, giacché tra i membri del Consiglio direttivo è compreso il rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Mi sembra chiaro, d'altra parte, che la rappresentanza del Governo non si qualifica in nessun modo per il numero degli esponenti, non sussistendo la possibilità per lo stesso di assumere una posizione di maggioranza o di imprimere una linea di indirizzo diversa da quella voluta dagli altri organismi. Il problema, dunque, è che il Governo possa dire effettivamente la sua parola: sarà alla saggezza e all'oculatazza della Presidenza del Consiglio scegliere l'elemento che in quell'ambito sappia essere nel modo più chiaro e più efficace portavoce della sua politica. Per tali ragioni — ripeto — sono del parere che debba essere man-

tenuto il testo elaborato della Sottocommissione.

BERTOLA. Onorevole Presidente, considerato che la Biennale di Venezia rappresenta un rilevante fatto culturale a carattere nazionale con interessi anche turistici (si tiene a Venezia non solo per la sua tradizione, ma anche per portar vita alla città), voler escludere dal Consiglio direttivo un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione (come appunto dice il testo dell'emendamento) e non del Ministro, mi pare per quest'ultimo un'umiliazione non meritata. D'altra parte, se dovessi proprio scegliere tra i rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo e il rappresentante personale del Presidente del Consiglio...

FERRONI. Per la verità non è « personale »...!

BERTOLA. ...non v'è dubbio che darei la preferenza ai primi.

FERRONI. Il membro designato dal Presidente del Consiglio rappresenta il Governo nel suo complesso.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ad ogni modo, come ho già detto, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(Non è approvato).

Il senatore Premoli ha presentato un emendamento tendente ad inserire, alla lettera b), le seguenti lettere aggiuntive:

« b-bis) il direttore generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione;

b-ter) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b-quater) il direttore generale degli affari culturali del Ministero degli affari esteri ».

Lo metto in votazione.

(Non è approvato).

In via subordinata all'emendamento (già respinto) sostitutivo dell'intero articolo, il senatore Gianquinto ha presentato il seguente emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la lettera f) con la seguente:

« f) sette membri designati dal Consiglio comunale di Venezia e scelti in un elenco indicativo di artisti, critici ed autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale; ogni consigliere comunale vota per non più di quattro nomi e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ».

In via ulteriormente subordinata, lo stesso senatore Gianquinto propone di sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) sette membri cooptati nella prima riunione dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Ciascun componente il Consiglio direttivo vota non più di quattro nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ».

GIANQUINTO. I due emendamenti da una parte mirano ad aumentare la rappresentanza numerica delle forze sindacali all'interno del Consiglio direttivo e dall'altra propongono un diverso sistema di elezione, in modo che il completamento dell'organo avvenga non già per cooptazione ma tramite l'elezione dei membri rimanenti da parte del Consiglio comunale di Venezia che dovrebbe sceglierli sempre in seno a liste compilate dalle stesse organizzazioni sindacali.

Indipendentemente dalla sostanza dei due emendamenti vorrei inoltre fare presente alla Commissione che è, a mio parere, assolutamente necessario, al fine di evitare equivoci, integrare la norma, aggiungendo alla fine del secondo comma le parole: « Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti », che sono riportate nel secondo degli emendamenti da me presentati. Si tratta di una precisazione di carattere tecnico, in mancanza della quale potrebbe venir leso il principio della rappresentatività della mi-

noranza sul quale ci siamo concordemente espressi. Infatti la dizione attuale potrebbe essere interpretata nel senso che, per essere eletti, bisogna riportare la maggioranza dei voti e, quindi, sotto questo profilo, non sarebbe eletto nessun candidato della minoranza.

R O M I T A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non mi oppongo a questa precisazione di carattere tecnico, anche se mi pare pleonastica.

D E Z A N, relatore alla Commissione. Sull'argomento della nomina dei membri cooptati abbiamo a lungo discusso in sede di Sottocommissione e ritengo che il tema sia stato già trattato approfonditamente in quella sede. Propongo pertanto che sia mantenuto il testo elaborato dalla Sottocommissione e mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti dal senatore Gianquinto.

Per quanto riguarda la precisazione di carattere tecnico, pur ritenendola pleonastica, mi rimetto alla Commissione.

R O M I T A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo pienamente con quanto ora dichiarato dal relatore, senatore De Zan. Il Governo si dice pertanto contrario agli emendamenti proposti dal senatore Gianquinto e si rimette alla Commissione per l'emendamento aggiuntivo: « Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ».

G I A N Q U I N T O. Essendosi il Governo e il relatore dichiarati contrari ai miei due emendamenti ed essendosi invece rimessi alla Commissione per l'ultimo periodo del secondo emendamento, ritengo opportuno modificare quest'ultimo sopprimendo le parole: « Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti », che verranno a costituire un emendamento aggiuntivo al secondo comma, che presento in questo momento.

C O D I G N O L A. Mi dichiaro favorevole a quest'ultimo emendamento.

P R E S I D E N T E. In base a quanto ora dichiarato dal presentatore, il secondo emendamento presentato dal senatore Gianquinto, sostitutivo della lettera f), deve intendersi così modificato:

« f) sette membri cooptati nella prima riunione dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Ciascun componente il Consiglio direttivo vota non più di quattro nomi ».

Il senatore Gianquinto ha poi presentato la richiesta che l'ultima parte dell'emendamento — ed esattamente quella tendente ad aggiungere al secondo comma le parole: « Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti » — venga messa ai voti separatamente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ora in votazione il primo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Metto in votazione il secondo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Sempre alla lettera f), i senatori Codignola e Ferroni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « successivamente alla designazione del Presidente ».

C O D I G N O L A. Come abbiamo già spiegato, non riteniamo accettabile che membri di uno stesso Consiglio — come di qualsiasi altro organo — debbano disporre di poteri elettorali diversi. È questa la ragione per la quale proponiamo la soppressione delle parole: « successivamente alla designazione del Presidente », in modo che anche i membri cooptati possano partecipare alla sua elezione.

S P I G A R O L I. Ritengo che l'emendamento non possa essere accettato.

CODIGNOLA. A questo punto, desidero richiamare l'attenzione sull'articolo 8, il cui esame è stato accantonato. È proprio tale norma, più che l'articolo 10, che opera una discriminazione di poteri fra i membri del Consiglio direttivo, giacché essa stabilisce in via definitiva quali sono i membri che hanno diritto a partecipare all'elezione del Presidente.

Ritengo, pertanto, che la questione possa essere risolta sopprimendo l'articolo 8 e lasciando immutata la lettera *f*) dell'articolo 10. Così facendo eviteremmo qualsiasi discriminazione, giacché nel momento in cui si procede all'elezione del Presidente ancora non sono stati scelti i membri per cooptazione, nè sussisterebbero più discriminazioni di potere una volta giunti alla definitiva composizione del Consiglio.

Propongo quindi tale emendamento pressivo dell'articolo 8, e ritiro l'emendamento riguardante la soppressione delle parole: « di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma del successivo articolo 10 ».

SPIGAROLI. Ritengo di poter esprimere il mio assenso sulla proposta testè avanzata dal senatore Codignola, in base alla quale verrebbe mantenuta l'espressione « successivamente alla designazione del Presidente » pur sopprimendosi l'articolo 8 il quale, per la verità, altro non fa che dare risalto alla sostanza già contenuto nell'articolo 10. Si tratta, in definitiva, di eliminare un elemento che potrebbe avere negative ripercussioni sugli interessati più sul piano psicologico e formale che su quello sostanziale.

PRESIDENTE. E chi procede all'elezione del Presidente?

SPIGAROLI. L'elezione avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 10: prima della cooptazione di cui alla lettera *f*) e da parte dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

PREMOLI. Anche con la proposta dei senatori Codignola e Ferroni, l'elezione del Presidente avverrebbe prima della cooptazione dei cinque membri di cui alla lettera *f*).

Quali criteri saranno adottati, però, in caso di dimissioni del Presidente e quindi nell'ipotesi che si debba procedere nuovamente alla sua elezione? Avranno diritto di voto anche i membri cooptati oppure no?

FERRONI. Sopprimendo l'articolo 8, noi eliminiamo una specie di bollatura di inferiorità nei confronti di alcuni membri del Consiglio direttivo, con una decisione che a mio giudizio è necessaria non solo dal punto di vista psicologico ma anche da quello giuridico. Non v'è dubbio, infatti, che in seno all'organo non possano sussistere elementi di prima ed elementi di seconda categoria.

Per quanto riguarda l'ipotesi di una crisi sollevata dal senatore Premoli, questa si risolverà secondo la situazione: non possiamo ora prevedere i vari casi all'infinito!

LIMONI. Ammesso che si giunga alla soppressione dell'articolo 8, come si configurerà l'elezione del Presidente? Nell'articolo 10 non è detto nulla in proposito...

SPIGAROLI. Alla lettera *f*) è detto chiaramente che prima della cooptazione i membri del Consiglio già indicati procedono alla designazione del Presidente.

CODIGNOLA. È esatto.

SPIGAROLI. Sarebbe forse opportuno, però, sostituire la parola: « designazione » con « elezione ».

CODIGNOLA. Sono d'accordo.

LIMONI. Onorevoli senatori, ma vi sembra logico che la norma riguardante la designazione o elezione del Presidente (la dizione « elezione » a mio giudizio è preferibile) debba ridursi all'inciso: « successivamente all'elezione del Presidente »? Riterrei allora opportuno che fosse inserita qualche disposizione al riguardo nell'ambito dell'articolo 10.

CODIGNOLA. Lei propone quindi di riprendere il testo dell'articolo 8, inserendolo nell'articolo 10. Il senatore Ferroni e

io ci proponiamo, invece, di evitare che persone che appartengono allo stesso Consiglio abbiano poteri diversi.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento subordinato, presentato dai senatori Codignola e Ferroni, tendente a sopprimere l'articolo 8. Vorrei però chiarire che la nostra insistenza nel mantenere il testo dell'articolo 10 elaborato dalla Sottocommissione non deve significare mortificazione per i membri cooptati. I membri eletti in prima istanza sono scelti tra personalità della cultura e dell'arte, i membri cooptati in un elenco indicativo di artisti, critici ed autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali. Solo i primi, però, in quanto designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio comunale, dal Consiglio provinciale e dalla Regione « Veneto », hanno chiaramente configurazione politica, nel senso lato della parola. I membri cooptati, invece, verranno chiamati a partecipare alla elaborazione dei programmi dell'Ente a pieno titolo, con voto deliberativo, ma non anche all'atto più impegnativo, dal punto di vista politico, del Consiglio direttivo, cioè alla nomina del Presidente. Si tratta peraltro solo di una distinzione delle funzioni, che non vuole assolutamente significare mortificazione per nessuno.

FERRONI. Questa distinzione avviene di fatto, sopprimendo l'articolo 8.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. La obiezione sollevata dal senatore Premoli in merito alle eventuali dimissioni del Presidente e alla conseguente necessità di una nuova elezione, preoccupa anche me.

FERRONI. Lasciamo imprecisato cosa accadrebbe in questa evenienza.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così, però, si rischierebbe di bloccare l'attività dell'Ente.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Non si può sottovalutare l'ipotesi sollevata

dal senatore Premoli. E non mi pare che si possa lasciare la questione impregiudicata, come suggerisce il senatore Ferroni. Sarebbe preferibile, allora, prevedere direttamente un Consiglio direttivo di quindici membri, tutti di prima istanza.

LIMONI. Sopprimendo l'articolo 8, è necessario specificare nell'articolo 10 che il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno; altrimenti potrebbe essere eletto anche un estraneo.

ANTONICELLI. Nell'articolo 8 è anche stabilito che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Occorrerebbe quindi riportare anche tale norma nell'articolo 10.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo condivide pienamente l'opinione espressa dal relatore. Sembra anche a me in effetti, rilandando ai lavori della Sottocommissione, che si intese attribuire diverse capacità di rappresentanza e di responsabilità all'interno del Consiglio direttivo tra i membri di prima istanza e i membri cooptati. D'altra parte la proposta di sopprimere l'articolo 8 e di mantenere immutato il testo dell'articolo 10 non modifica di fatto la situazione, perchè questa presunta discriminazione rimarrebbe. E per di più il testo del disegno di legge risulterebbe meno chiaro.

Ad ogni modo, se si vuole sopprimere l'articolo 8 occorre inserire in qualche modo l'indicazione dell'ambito nel quale avviene l'elezione, salvare la norma riguardante la maggioranza dei componenti e precisare che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

CODIGNOLA. A tal fine è sufficiente integrare il comma aggiuntivo da noi proposto alla fine dell'articolo (« Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ») nel modo seguente: « Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri », in analogia a quanto abbiamo già fatto per la nomina dei membri del Consiglio direttivo.

Per quanto riguarda l'ambito in cui avviene l'elezione, la questione si risolve aggiungendo, dopo le parole « successivamente alla elezione », le altre « nel loro seno ».

ROMITA. *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La formulazione, però, rimane assai oscura ed in ogni caso manca sempre la disposizione che il Presidente è eletto « a maggioranza » dei componenti il Consiglio direttivo.

PRESIDENTE. La formulazione della lettera f), dunque, potrebbe essere la seguente: « cinque membri cooptati nella prima riunione dai consiglieri di cui alle lettere precedenti, successivamente all'elezione da parte di questi ultimi nel loro seno del Presidente ».

Stiamo facendo di tutto per approvare una pessima dizione e, per la verità, ci stiamo anche riuscendo!

GIANQUINTO. Importante è far passare il principio che la ispira.

FERRONI. In sede di coordinamento sarà poi possibile trovare una formula migliore.

CODIGNOLA. Si potrebbe dire: « ...dopo che i predetti consiglieri hanno proceduto nel proprio seno alla elezione del Presidente ».

ROMITA. *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aggiungendo le parole: « a maggioranza assoluta ».

CODIGNOLA. Sono d'accordo.

SPIGAROLI. Rimane, però, il problema della eventuale rielezione del Presidente.

CODIGNOLA. Io stesso ho proposto la soppressione dell'articolo 8, rinunciando all'emendamento già presentato che tende a sopprimere all'articolo 10 le parole: « successivamente alla designazione del Presidente », per venire incontro alle esigenze

manifestate da altre parti della Commissione.

A mio giudizio, infatti, è sufficiente eliminare la discriminazione fra i componenti il Consiglio direttivo. Ciò, però, vale per la prima nomina; se poi il Presidente dovesse dimettersi, è chiaro che alla nuova elezione parteciperanno tutti i membri dello stesso.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Questa, però, è una vera e propria contraddizione!

CODIGNOLA. No, perchè nella prima riunione i cooptati ancora non esistono (tanto è vero che non se ne conoscono i nomi), mentre a cooptazione avvenuta fanno parte del Consiglio di pieno diritto.

PREMOLI. Ma con compiti diversi!

CODIGNOLA. Ciò non è scritto.

PREMOLI. Se non avessero compiti diversi, perchè la loro scelta avverrebbe per cooptazione?

CODIGNOLA. Perchè si è voluto che le nomine dei vari membri avvenissero per fonti diverse.

PREMOLI. Disponiamo, allora, che il *plenum* dei membri sia raggiunto senza cooptazione!

GIANQUINTO. Desidero ricordare al collega Premoli che in sede di Sottocommissione è stato adottato il principio della cooptazione non per attribuire a tali consiglieri poteri diversi e minori rispetto a quelli dei membri eletti, ma per risolvere il problema della scelta fra le designazioni operate dalle organizzazioni sindacali. Secondo l'emendamento da me proposto e respinto dalla Commissione, si sarebbe dovuto affidare tale scelta al Consiglio comunale di Venezia; esclusa questa soluzione, si è deciso che la nomina venga fatta — in base a testo approvato dalla Sottocommissione — dai primi membri eletti del Consiglio direttivo.

La cooptazione, quindi, indica soltanto una diversa forma di elezione ma non comporta una diversità di compiti e di competenze.

FERRONI. Personalmente mi sono fortemente battuto per l'emendamento tendente a sopprimere le parole: « successivamente alla designazione del Presidente » e soltanto per una esigenza di transazione ho accettato la proposta subordinata avanzata dal senatore Codignola. Tuttavia, se tale esigenza non viene da tutti compresa, anche io sono disposto a riprendere le mie originarie posizioni. D'altra parte, di fronte ad un amletico futuro al di là da venire, non mi sembra il caso di continuare a discutere: faranno ricorso al Consiglio di Stato!

PREMOLI. È bene che la legge sia chiara in tutte le disposizioni.

FERRONI. Per noi non deve sussistere differenza di poteri, di partecipazione e di compiti fra nessun membro del Consiglio.

CODIGNOLA. Tanto più che tutti i membri sono nominati con lo stesso decreto.

PRESIDENTE. Le due tesi sono entrambe rispettabili, ma una volta fatta una scelta, non è possibile fermarsi a metà strada.

CODIGNOLA. In sede di prima elezione del Presidente i membri cooptati ancora non sono stati scelti e quindi non possono partecipare alla elezione stessa. Questa è la nostra scelta!

PRESIDENTE. Cosa succederà in una seconda elezione?

CODIGNOLA. La tragedia che i cinque consiglieri cooptati parteciperanno alla elezione!

PREMOLI. Se manca una *ratio* diversa, non comprendo per quale ragione i cooptati non debbano entrare a far parte

del Consiglio prima della elezione del Presidente. Mi sembra evidente però che se una parte politica — alla quale in questo caso mi associo — ha voluto la distinzione (cioè che la cooptazione fosse successiva alla nomina del Presidente), ciò deriva dal fatto che essa vede nella procedura della cooptazione una fonte diversa, sicchè non risulta assolutamente logico che la nomina del Presidente avvenga su una certa base in sede di prima elezione e su altra base per le elezioni successive.

CODIGNOLA. Non vi possono essere discriminazioni tra i membri di uno stesso Consiglio. Altrimenti, alcuni avrebbero solo funzioni di consulenza.

SPIGAROLI. L'elemento che rende perplessi è che si possa strumentalizzare la possibilità delle dimissioni del Presidente.

FERRONI. Ma in questo caso una parte del Consiglio può dimettersi, provocando la crisi del Consiglio e, conseguentemente, la designazione di un nuovo Consiglio.

SPIGAROLI. Sì, ma sussisterebbe comunque un dubbio interpretativo, che potrebbe provocare incertezze nel funzionamento dell'organismo qualora si verificasse l'eventualità delle dimissioni del Presidente. Non mi sembra infatti pacifico che alla eventuale elezione di un nuovo Presidente possano partecipare anche i membri cooptati.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Poichè si è accennato alla transazione raggiunta tra la nostra e altra parte politica, devo ammettere a questo punto che, a quanto pare, ad essa si è pervenuti solo nella forma, ma non sulla sostanza. In considerazione di ciò, dovrei quindi insistere nella tesi già enunciata della distinzione di funzioni tra i membri di prima istanza e i membri cooptati. Mi rendo conto che posizioni divergenti nella sostanza possono convergere nella forma; d'altra parte esiste un mezzo di tutela nei riguardi della preoccupazione,

prima manifestata dal senatore Spigaroli, circa una eventuale strumentalizzazione delle dimissioni del presidente, in quanto le dimissioni di una parte del Consiglio direttivo determinerebbero la necessità di una sua totale rielezione.

In considerazione di tutto ciò e valutando anche la necessità di procedere nell'esame del disegno di legge, non insisto nella mia richiesta e accetto la proposta dei senatori Codignola e Ferroni di sopprimere l'articolo 8, richiamando però nell'articolo 10 le norme dell'articolo 8 sulle quali la Commissione nel corso del dibattito ha concordato.

Pertanto la lettera *f*) dovrebbe essere così modificata:

« *f*) cinque membri cooptati nella prima riunione dai consiglieri di cui alle lettere precedenti, dopo che i medesimi consiglieri hanno proceduto, a maggioranza assoluta, alla elezione nel proprio seno del presidente ».

BERTOLA. Mi domando se, nel caso di una nuova elezione, possa diventare presidente anche uno dei membri cooptati.

CODIGNOLA. Nel corso della vita quadriennale del Consiglio, in caso di dimissioni del presidente, può essere eletto qualsiasi membro del Consiglio, quindi anche uno dei membri cooptati.

LIMONI. Infatti, qualora si determinasse la necessità dell'elezione di un nuovo presidente, vi potranno partecipare tutti i membri del Consiglio, con uguali diritti. Questa è la sostanza della proposta subordinata avanzata dai senatori Codignola e Ferroni, che, se non fosse accettata, evidentemente non ritirerebbero l'emendamento soppressivo presentato all'articolo 10.

FERRONI. Anche il senatore Codignola ha chiarito che se non viene accettata questa soluzione intermedia, saremo costretti a mantenere l'emendamento soppressivo già proposto.

BALDINI. Se si accetta la soppressione dell'articolo 8, occorrerà meglio chia-

rare le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 10 (« Finchè il nuovo Consiglio non sia costituito nei modi indicati, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio esclusivamente per l'ordinaria amministrazione. Le indicazioni relative al punto *f*) del predetto comma primo, devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza degli organi direttivi. Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al medesimo punto *f*), anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato »), in modo da eliminare i pericoli paventati da alcuni colleghi.

LIMONI. I due commi citati riguardano la normale successione quadriennale, non il caso delle dimissioni del presidente nel corso del mandato del Consiglio.

PRESIDENTE. La lettera *f*) dell'articolo 10 verrebbe dunque così formulata: « cinque membri cooptati nella prima riunione dai consiglieri di cui alle lettere precedenti dopo che i medesimi consiglieri hanno proceduto, a maggioranza assoluta, all'elezione nel proprio seno del Presidente ».

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene che tale formulazione possa eccessivamente prestarsi ad una serie di obiezioni e di rilievi e mettere così in seria difficoltà la vita dell'Ente. Ad ogni modo, se anche si intende abbandonare il principio accolto dalla Sottocommissione in base al quale all'elezione del Presidente concorrono soltanto i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), ritiene che dovrebbe essere chiaramente espresso, in un'apposita norma, che il criterio seguito nella prima elezione non è adottato in caso di dimissioni del Presidente, e che alla nuova nomina concorreranno tutti i membri del Consiglio direttivo, anche quelli cooptati. In tal modo la legge sarà chiara e tutti si assumeranno le proprie responsabilità.

P R E M O L I . Sono d'accordo!

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non conosco, infatti, una sola legge nella quale la disposizione riguardante la elezione del presidente — cioè uno degli atti principali di un ente — sia relegata, quasi nascosta, in un punto particolare di un articolo neppure attinente alla specifica materia.

Per quanto riguarda il merito della questione, il Governo si dichiara d'accordo con le decisioni a suo tempo adottate dalla Sottocommissione; se tuttavia la Commissione vorrà essere di diverso avviso, non potrà che prenderne atto.

C O D I G N O L A . Per tenere conto della esigenza prospettata dal sottosegretario Romita, la lettera *f*) potrebbe essere così redatta: «*f*) cinque membri cooptati nella prima riunione dai consiglieri di cui alle lettere precedenti», e ad esse dovrebbe farsi seguire un nuovo comma del seguente tenore: «Il Presidente è eletto la prima volta dai membri del Consiglio anteriormente alla cooptazione».

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. L'ipotesi della «prima volta» non deve essere neppure preventivata. La modifica, invece, potrebbe essere la seguente:

«*f*) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio, a maggioranza assoluta, nel proprio seno, nella prima riunione, anteriormente alla cooptazione dei membri di cui alla lettera *f*) del precedente comma».

P R E M O L I . In caso di dimissioni del presidente, alla nuova elezione non parteciperebbero i membri cooptati? Chiedo che sia precisato questo punto.

C O D I G N O L A . Questa è solo una sua interpretazione, non quella della Commissione.

S P I G A R O L I . Il comma aggiuntivo dovrà essere meglio formulato. Propongo

la seguente stesura: «Il presidente è eletto nella prima riunione del Consiglio, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera *f*) del comma precedente».

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. L'accetto.

C O D I G N O L A . Va bene.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

P R E M O L I . Non insisto nella mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera *f*), il quale, dopo la discussione testè svoltasi, risulta così formulato:

«*f*) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti».

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo nella stesura formulata dal senatore Spigaroli, cui hanno aderito il senatore Codignola, il relatore e il rappresentante del Governo.

«Il Presidente è eletto nella prima riunione del Consiglio direttivo, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera *f*) del comma precedente».

(È approvato).

I senatori Codignola e Ferroni hanno presentato, al terzo comma, un emendamento tendente a sostituire la parola «precisati» con l'altra: «indicati», e le parole «critici ed autori» con le seguenti: «di critici, di autori».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Codignola e Ferroni hanno presentato, al terzo comma, un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole «della Biennale» le altre: «arti figurative, cinema, teatro, musica».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dal senatore Gianquinto è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, le parole: « e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale ».

G I A N Q U I N T O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . I senatori Codignola e Ferroni hanno presentato un emendamento tendente a stralciare il penultimo comma e a trasferirlo dopo l'articolo 34, in una nuova formulazione, come articolo a sè.

C O D I G N O L A . Il penultimo comma dell'articolo 10 recita: « Finchè il nuovo Consiglio non sia costituito nei modi indicati, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio esclusivamente per l'ordinaria amministrazione », il che può far prevedere un lungo periodo di ordinaria amministrazione senza nessuna possibilità di un vero e proprio funzionamento. Con un nostro emendamento all'articolo 34 — e precisamente, con il nostro articolo 34-ter — proponiamo che sia possibile dar corso al funzionamento degli organi, appena siano designati almeno cinque dei suoi membri.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro d'accordo.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sulla sostanza dell'emendamento; nutre alcune perplessità, invece, circa il suo collocamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Codignola e Ferroni.

(È approvato).

Sempre all'articolo 10 i senatori Codignola e Ferroni hanno presentato un emendamento tendente ad inserire alla fine dell'articolo il seguente comma aggiuntivo: « Il Consiglio

direttivo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In conformità a quanto stabilito con l'emendamento presentato dal Governo circa la nomina dei membri del Consiglio direttivo, suggerisco di modificare l'emendamento dei senatori Codignola e Ferroni come segue: « Il Presidente e il consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Codignola e Ferroni, con le modifiche apportate dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

In conseguenza di tale votazione, risulta modificato il testo già accolto della parte iniziale dell'articolo, che, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composta da:

a) il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso;

b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dalla Regione del Veneto;

f) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il presidente è eletto nella prima riunione del Consiglio, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera f) del comma precedente.

Per le designazioni di cui ai punti *c*) ed *e*) del precedente comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera *d*), ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera *f*), ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti elettivi e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli precisati dal punto *f*) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le designazioni relative ai punti *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma citato devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Le indicazioni relative al punto *f*) del predetto comma primo, devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza degli organi direttivi. Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al medesimo punto *f*), anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 8.

Ne do nuovamente lettura.

Art. 8.

Il Presidente è designato dal Consiglio direttivo, nel suo seno, a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma del successivo articolo 10, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento, nel testo del disegno di legge, dell'articolo 8.

(*Non è approvato*).

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta del 2 luglio fu accantonato un emendamento del Governo all'articolo 11, tendente ad inserire, alla fine dell'articolo 11, i seguenti commi aggiuntivi:

« Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) dovranno essere trasmesse, per il visto di legittimità, al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, provvede, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera *m*) devono essere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro ».

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In considerazione delle obiezioni sollevate nel corso della precedente seduta, il Governo propone un emendamento sostitutivo di quello già presentato e accantonato di cui è stata data testè lettura. Il Governo propone dunque di sostituire i commi aggiuntivi proposti con i seguenti:

« Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) dovranno essere trasmesse, per il visto di legittimità, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, deve provvedere in via definitiva entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

Trascorso tale termine, il visto si intende concesso.

Avverso il diniego di concessione del visto è ammesso ricorso giurisdizionale, da proporsi entro il termine di giorni dieci al

Consiglio di Stato, che provvede in camera di consiglio, sentite le parti, entro il termine di quindici giorni.

Se interviene la decisione di annullamento del diniego, le deliberazioni del Consiglio direttivo divengono esecutive a tutti gli effetti e senza alcun'altra formalità.

Le deliberazioni di cui alla lettera *m*) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro del tesoro ».

Come ho accennato all'inizio, questo nuovo emendamento tiene ampio conto delle osservazioni formulate nel corso della precedente discussione: riguardavano da un lato la preoccupazione che si perdesse troppo tempo per ottenere l'approvazione del bilancio, con nocumento per l'attività dell'Ente, e dall'altro che il Governo potesse servirsi del visto di legittimità per sconfinare in un giudizio di merito.

In questo modo, invece, ferma restando l'opinione del Governo che — per le ragioni già dette in passato — un visto di legittimità sia opportuno, sono dell'avviso che dovrebbero venir meno tutte le preoccupazioni circa l'effettiva perdita di tempo ed il rischio di sconfinamenti, da parte dello Stato, dalle questioni di legittimità a quelle di merito.

FERRONI. Apprezzo lo sforzo compiuto dal Governo nell'accogliere certe perplessità, dubbi e timori del settore politico di cui faccio parte. Ma, per i concetti stessi che hanno ispirato questo disegno di legge (in prospettiva dovranno poi essere di guida per il futuro di altri enti culturali) per l'indipendenza, l'autonomia, la libertà che abbiamo voluto dare a questo Ente e quindi agli altri enti culturali che eventualmente lo seguiranno, non posso non essere contrario anche a questa pur edulcorata decisione del Governo nei confronti del primo emendamento, e quindi respingo anche l'emendamento subordinato. Noi possiamo accettare il secondo comma dell'emendamento presentato dal Governo, aggiungendo però un termine, cioè due mesi. Accettiamo quindi il comma che dice: « Le deliberazioni di cui alla lettera *m*) devono essere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri di con-

certo con il Ministro del tesoro », aggiungendo: « entro il termine massimo di due mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse si intendono esecutive ».

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare richiamo a un precedente importante per quanto riguarda il controllo di legittimità (mi riferisco al disegno di legge sulla riforma universitaria) per valutare le considerazioni che già allora facemmo su analoghi temi. Anche in quel caso era prevalente la salvaguardia dell'autonomia dell'Università, pur con tutte le indispensabili garanzie di controllo e io credo che questa salvaguardia debba essere garantita anche in questo disegno di legge. Non posso dire in questo momento se possa essere accettabile interamente il testo dell'emendamento presentato dal Governo. Mi riservo, anche con i colleghi, di valutarlo, e propongo quindi che questo emendamento governativo venga per il momento accantonato.

FERRONI. Il collega De Zan, che ha dato un apporto notevole non solo alla elaborazione, ma alla concezione di questo disegno di legge, non può non essere d'accordo con noi sulla difesa di questo concetto di autonomia. Noi siamo diffidenti, lo diciamo apertamente, siamo diffidenti nei confronti di qualsiasi possibile inserimento di poteri che, secondo la nostra concezione, non hanno ragion d'essere. Quindi chiedo che si voti subito.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Forse il collega Ferroni non ha colto lo spirito del mio precedente intervento. La richiesta di accantonamento era la proposta conclusiva, ma il mio pensiero è che sarebbe opportuno meditare su una soluzione analoga a quella trovata per i controlli sulle università. E per fare questo proponevo di non entrare per il momento nel merito dell'emendamento del Governo, e di vedere di trovare una formulazione che magari alla fine potrebbe essere completamente diversa da quella proposta dal Governo, ma che deve rispondere al principio dell'autonomia dell'Ente, autonomia che noi tutti caldeggiamo.

CODIGNOLA. Noi abbiamo proposto un sub-emendamento all'emendamento del Governo: abbiamo proposto di sopprimere i primi quattro commi dell'emendamento del Governo, mentre accettiamo l'ultimo comma, aggiungendo però la garanzia del termine per l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel disegno di legge per l'Università è previsto un intervento nella formazione dello statuto, non nella formazione del bilancio. Se lo statuto è legittimo, è stabilito un termine entro cui il Governo deve dichiararne la legittimità. Per quanto riguarda il bilancio, invece, nella riforma universitaria è stabilito che esso è soggetto a controllo successivo, non preventivo. La stessa cosa deve valere per gli enti culturali autonomi. Io vorrei aggiungere che alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 11, in base a un emendamento del Governo, abbiamo stabilito non solo che il Consiglio direttivo delibererà rispetto al piano di massima per le attività (in cui veramente il visto di legittimità non si capisce cosa stia a fare), e non soltanto sul bilancio preventivo e consuntivo, che è l'espressione principe della Biennale, ma abbiamo parlato anche di successive variazioni del bilancio, con ciò ammettendo che nel corso dell'esercizio si possa a un certo punto, deliberare di modificare qualcosa.

Se dovessimo sottostare alla procedura complessa che si propone — dopo la dichiarazione di legittimità che deve essere data dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, interviene anche il Consiglio di Stato — è chiaro che precluderemmo all'Ente la possibilità di funzionare. Bisogna decidere una volta per tutte se riteniamo o no che l'Ente debba essere autonomo. In caso positivo — del resto nello spirito di autonomia che circola nel disegno di legge, — è l'Ente che deve assumere le sue responsabilità ed eventualmente pagare queste responsabilità attraverso il controllo successivo. Abbiamo infatti stabilito che esiste la possibilità di scioglimento nel caso di irregolarità amministrative. Non ve-

do a cosa possa condurre la sospensiva proposta da De Zan.

Per l'università abbiamo discusso per un anno di questi problemi e abbiamo visto che non era possibile che l'esecutivo intervenisse nelle scelte di bilancio degli atenei. Questo vale anche per gli altri organismi autonomi.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Non voglio lasciare equivoci su quanto detto nel mio precedente intervento e sulla relativa richiesta di accantonamento. Quello spirito di autonomia che il collega Codignola dice circoli nel disegno di legge, non solo lo avevo condiviso, ma lo ho anche patrocinato. Io dicevo di non entrare per il momento nel merito, perchè ritenevo si potesse fare riferimento ad alcuni precedenti, in particolare al progetto di riforma universitaria. Se quanto ha premesso il collega Codignola su tale progetto è esatto, cade la mia richiesta. Io non so se convenga comunque prendere un po' di tempo per esaminare con maggiore calma la questione.

Se invece entriamo nel merito, devo esprimere alcune obiezioni di fondo alla formulazione del primo comma, perchè vi si prevede in modo perentorio il controllo dell'Esecutivo, e quindi vi è contraddizione con quello spirito di autonomia che noi volevamo fosse proprio di questo statuto. Io ho anche sostenuto che tra l'Esecutivo e tutti gli organi culturali dovesse essere creato un organismo intermedio, una specie di consiglio per le attività culturali, e che i rapporti degli enti culturali fossero tenuti con questo consiglio e non con l'Esecutivo, proprio per mantenere la necessaria autonomia dall'Esecutivo. Questa era una proposta teorica, per sottolineare l'esigenza di assicurare la massima autonomia operativa — salvo tutti i controlli di legittimità degli organi già previsti — soprattutto sotto il profilo della volontà, direi, anche politica di questo ente. Pertanto, se la mia proposta di accantonamento non trova accoglimento, e se invece si ritiene di volere esprimere un giudizio di merito sull'articolo 11, la posso ritirare.

Ed allora dovrei io stesso pregare il Governo di modificare l'articolo 11, mantenendo

do il secondo comma del vecchio testo ed, evidentemente, eliminando tutta la formulazione anche complessa che è stata presentata oggi.

C O D I G N O L A. Qual è il parere del Governo sul nostro emendamento?

R O M I T A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sul secondo punto, per quanto riguarda la lettera *m*), il Governo accetta le proposte che sono state fatte. Resta sempre il problema di fondo di questo controllo di legittimità che il Governo — ripeto —, con la proposta avanzata oggi, ha dimostrato essere veramente legato ad una mera preoccupazione di collaborazione, intesa a mantenere regolare e legittima la gestione.

Vi è un aspetto particolare, che avevo sottolineato nella passata seduta, connesso con questo controllo di legittimità, e cioè il fatto che il sostegno principale del bilancio dell'Ente continuerà ad essere il contributo dello Stato. Non è che questo dia necessariamente al Governo il diritto di interferire, ma vi sarebbe l'opportunità di verificare anno per anno, e prima — non dopo — che le spese siano effettuate, che l'attività dell'Ente non esorbiti dalle possibilità finanziarie, essendo necessario evitare che si vada verso gestioni che non possono in realtà essere considerate così irregolari da richiedere la procedura dello scioglimento successivamente prevista, ma che potrebbero portare l'Ente stesso in situazioni deficitarie a cui poi lo Stato dovrebbe provvedere.

F E R R O N I. Oltre ad una serie di emendamenti in ordine allo scioglimento, eccetera, noi presenteremo un emendamento aggiuntivo press'a poco in questi termini: « Gli eventuali disavanzi di gestione annuali vengono ripianati a carico del contributo dello Stato dell'anno successivo. L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi ».

Di questo emendamento discuteremo dopo; ma ho voluto preannunciarlo per dimo-

strare che noi ci siamo preoccupati di moralizzare il criterio abnorme per cui gli enti fanno debiti sapendo che alla fine lo Stato paga. Con l'emendamento suddetto, infatti, noi vincoliamo, per la prima volta direi, un ente culturale e non esorbitare dalla somma preventivata fino a quando non interverrà una legge che modifichi l'entità del contributo quando questo si renda necessario per ovvie ragioni, quali il deprezzamento della moneta o giustificati motivi di incremento della spesa. Si tratta, in effetti, dell'introduzione di un concetto altamente morale che viene incontro alle preoccupazioni del Governo.

R O M I T A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ringrazio l'onorevole Ferroni. Non c'è dubbio che con questa indicazione la Commissione tiene conto di alcune preoccupazioni che erano alla base dell'emendamento proposto dal Governo. Non sono propenso a ritirare l'emendamento perchè desidero che resti agli atti come prova dello spirito che guida il Governo nel richiedere questo visto di legittimità, ma mi rimetto alla Commissione con l'animo notevolmente sollevato da questa assunzione di responsabilità da parte della Commissione stessa.

G I A N Q U I N T O. A nome del mio Gruppo mi dichiaro contrario anche a questo sub-emendamento che non risolve i problemi sollevati nella precedente seduta e rappresenta sempre la possibilità di una ingerenza da parte dello Stato nel merito dell'attività della Biennale.

Ribadisco, altresì, che per il controllo di legittimità è sufficiente il collegio dei revisori dei conti: questi, per legge, hanno il diritto di partecipare anche a tutte le sedute del consiglio direttivo.

P R E S I D E N T E. Avverto che si procederà alla votazione per parti separate. Metto anzitutto ai voti i primi quattro commi dell'emendamento presentato dal Governo.

(Non sono approvati).

Resta l'ultimo comma, al quale i senatori Codignola e Ferroni hanno proposto di aggiungere le seguenti parole: « entro il termine massimo di due mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse si intendono esecutive ».

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Per armonia con altro termine stabilito su materia analoga, propongo di spostare a tre mesi, anzi a novanta giorni la dilazione che i senatori Codignola e Ferroni vorrebbero di due mesi.

Inoltre proporrei di sostituire le parole: « si intendono », con la seguente: « divengono ».

C O D I G N O L A. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Codignola e Ferroni con tali modifiche.

(*È approvato*).

G I A N Q U I N T O. Dichiaro che voterò contro l'emendamento del Governo, perchè, malgrado le modifiche, esprime una sfiducia aprioristica nella responsabilità del Consiglio direttivo dell'Ente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ultimo comma dell'emendamento del Governo, con l'emendamento testè accolto.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione dell'articolo nel suo insieme, suggerirei di sostituire, nel punto *b*), la parola: « necessarie », con le seguenti: « da soddisfare ».

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 11 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso fissa le direttive per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

a-bis) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

b) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per lo svolgimento delle attività programmate e svolte;

c) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

d) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

e) alla accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

f) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

g) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

h) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

i) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni di cui al successivo articolo 18 nonchè alla nomina delle Commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

l) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

m) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

n) agli eventuali conflitti di competenza;

o) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11-*bis*;

p) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Espo-

sizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

q) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Le deliberazioni di cui alla lettera m) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

(È approvato).

È stato presentato dal Governo un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13-bis.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'ente e alla nomina di una commissione provvisoria per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.

La ricostituzione del Consiglio dell'ente è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

FERRONI. Propongo di sostituire l'emendamento aggiuntivo del Governo con il seguente:

Art. 13-bis.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può procedere allo scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

La ricostituzione del consiglio dell'Ente è effettuata entro il termine improrogabile di sei mesi, ferme restando le disposizioni dell'articolo 34-ter.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. D'accordo.

GIANQUINTO. Innanzitutto propongo che il provvedimento di scioglimento debba essere preceduto da un parere del collegio dei sindaci. Per quanto riguarda poi il termine di sei mesi previsto per la ricostituzione del consiglio direttivo, non solo lo ridurrei a tre mesi, ma direi anche che bisogna stabilire la non prorogabilità del termine stesso, altrimenti assisteremo allo stesso saccheggio delle permanenti gestioni commissariali degli enti locali.

FERRONI. Avevo rinunciato all'illustrazione dell'emendamento, per ragioni di brevità, ma vorrei ricordare al senatore Gianquinto le difficoltà obiettive di ordine tecnico che si presentano per la ricostituzione del consiglio. Soltanto le organizzazioni sindacali hanno bisogno almeno di un paio di mesi per scegliere i loro elementi; i consigli comunali possono non essere disponibili immediatamente (e quando dico immediatamente significa nel giro di un mese o due) per le loro designazioni, e così la Regione.

Sono quindi d'accordo che il termine dei sei mesi non debba essere superato, ma mi sembra che sia quello realisticamente necessario e pertanto lo riconfermo.

SPIGAROLI. In linea di massima sono d'accordo con il sub-emendamento proposto dal senatore Ferroni. Mi permetto, però, di sostenere l'opportunità di un emendamento al suo sub-emendamento inteso a stabilire che sia il Presidente del Consiglio dei ministri, anziché il Presidente della Repubblica, a procedere allo scioglimento del consiglio direttivo — come è stato già previsto per altri analoghi interventi da parte del Governo —, e ciò al fine di abbreviare le procedure.

FERRONI. Sono d'accordo, perché in effetti l'intervento del Presidente della

Repubblica non farebbe che ritardare le procedure.

S P I G A R O L I. Noi abbiamo la necessità, invece, in certi casi, di un intervento deciso.

Sono d'accordo sul termine di sei mesi per le ragioni espresse dal senatore Ferroni, fermo restando il riferimento al successivo articolo 34-ter che riguarda la prima costituzione del Consiglio.

P R E M O L I. Sono d'accordo anch'io.

A N T O N I C E L L I. Sono d'accordo sul termine perentorio di sei mesi, però mi sembra che sia anche giusto il rilievo del senatore Gianquinto, cioè che il provvedimento di scioglimento debba essere preceduto da un parere del collegio dei sindaci.

P R E M O L I. Cosa c'entra il collegio dei sindaci?

G I A N Q U I N T O. Vorrei ricordare al senatore Premoli che abbiamo già votato un articolo in cui si precisa che sono organi dell'Ente il Presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei sindaci; quindi il collegio dei sindaci è un organo autonomo e, posto che la legittimità del procedimento di scioglimento è data soltanto per gravi atti contrari alla regolare amministrazione, alla cui vigilanza è tenuto il collegio dei sindaci, questo ultimo può esprimere il parere. Non si può chiedere il parere dei componenti del consiglio medesimo, tanto più che questo parere non è vincolante.

F E R R O N I. Ritengo che non sia una aggiunta necessaria, anzi ritengo che non sia utile, perchè chi ha esperienza di amministrazione pubblica — e il senatore Gianquinto dovrebbe averne essendo stato Presidente di un ente lirico — sa che spesso i revisori dei conti possono comunque, anche nella maggiore buona fede, omettere o ignorare alcuni fatti che, viceversa, diventano ad un certo momento motivo di grave censura. A questo punto aggiungo che il parere dei revisori dei conti è un fatto automatico. I revisori dei conti per la loro stessa funzione non possono non esprimere il parere.

S P I G A R O L I. Sono d'accordo con il senatore Ferroni anche perchè queste gravi irregolarità possono essere accertate da altri enti di controllo che non sono il collegio sindacale; se per esempio sono accertate dalla magistratura è chiaro che chiedere il parere del collegio sindacale è una cosa superflua; inoltre possono essere accertate dalla Corte dei conti. Anzi dobbiamo proprio introdurre come organo di controllo la Corte dei conti, così come abbiamo fatto per l'Università, per maggiore sicurezza e tranquillità in ordine alla materia cui si riferisce l'emendamento del Governo.

A N T O N I C E L L I. Ma non esiste già *ope legis*?

S P I G A R O L I. Per sicurezza è meglio fare come abbiamo fatto per l'Università.

G I A N Q U I N T O. Insisto sul mio emendamento perchè il collegio dei sindaci è un organo dell'Ente e quindi non si può prescindere dal suo parere. Il mio emendamento potrebbe incontrare delle difficoltà se mirasse a rendere vincolante quel parere o se proponesse lo scioglimento del consiglio direttivo su proposta del collegio dei sindaci. Io non voglio niente di tutto ciò e, d'altra parte, il collegio dei sindaci non può essere investito a priori di una sfiducia totale come quella che tutti state dimostrando.

S P I G A R O L I. Non si tratta di sfiducia!

F E R R O N I. Nel processo ai funzionari del Ministero per gli enti lirici dove è andata a finire la relazione dei revisori dei conti?

G I A N Q U I N T O. Io insisto, comunque, sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E. Il primo comma dell'articolo 13-bis nel testo proposto dai senatori Ferroni e Codignola, con la modifica del senatore Spigaroli, è, dunque, il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina

di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative ».

L I M O N I . Desidero dire che sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Gianquinto perchè lo ritengo superfluo.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimane un dubbio sulla genericità del participio « accertate », è vero che abbiamo già detto da chi possono essere accertate, ma al limite l'« accertate » può non escludere anche il collegio dei revisori.

F E R R O N I . Per questo parlavo di una automatica relazione dei revisori dei conti.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Voglio esprimere, ciò nonostante, qualche preoccupazione su questo participio che potrebbe prestarsi teoricamente a qualche arbitrio da parte dell'Esecutivo, perchè « accertate » detto in modo generico può voler dire accertate dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, non dagli organi *ad hoc*; pertanto si potrebbe dire « accertate dagli organi di controllo ».

P R E S I D E N T E . Non mi sembra possibile che il Presidente del Consiglio accerti.

S P I G A R O L I . Anche a me sembra impossibile; è un pleonasma.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Se i colleghi ritengono che il testo sia sufficientemente chiaro sotto questo aspetto, non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento del senatore Gianquinto tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 13-bis, dopo le parole « Il Presidente del Consiglio », le altre « sentito il parere del collegio dei sindaci ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 13-bis, nel testo proposto dai senatori Codignola, Ferroni e Spigaroli, di cui do nuovamente lettura:

Art. 13-bis.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

La ricostituzione del consiglio direttivo della Biennale è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 34-bis.

(È approvato).

Il senatore Gianquinto ha presentato tre articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13-bis.

Il Centro studi e ricerche previsto dal precedente articolo 1 coopera con il Consiglio direttivo elaborando e coordinando iniziative culturali, piani di ricerche e sperimentazioni anche interdisciplinari, collegamenti con le forze della cultura, della scuola e con le organizzazioni del tempo libero.

Il Centro studi e ricerche promuove la costituzione di Comitati di corrispondenza della Biennale nei capoluoghi di regione ed anche nei Paesi esteri.

I Comitati devono essere democraticamente organizzati e rappresentativi della cultura artistica regionale.

Il Comitato direttivo della Biennale delibera il regolamento per la formazione e il funzionamento dei Comitati regionali di corrispondenza.

Art. 13-ter.

Il Centro studi e ricerche è costituito da un Comitato di ventiquattro membri, dei quali ventidue designati a norma del precedente articolo 10, due dalle assemblee riunite degli studenti dell'Accademia di belle arti di Venezia, del Conservatorio musicale « Benedetto Marcello » di Venezia, dell'uni-

versità « Ca' Foscari » e dell'istituto universitario di architettura di Venezia.

I nomi degli eletti sono comunicati entro sette giorni al Presidente della Biennale, che, entro venti giorni, convoca ed insedia il Comitato. Questo, nella prima adunanza, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-presidente.

Il Comitato dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

Il Centro ha un segretario. Può scegliere collaboratori e corrispondenti tra studiosi italiani e stranieri delle discipline che rientrano nell'attività della Biennale.

In via subordinata, il senatore Gianquinto, propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-ter.

Il Comitato direttivo stabilisce la composizione e il funzionamento del Centro studi e ricerche.

Questi articoli aggiuntivi sono preclusi, essendo in contrasto con quanto è stato votato in precedenza.

Passiamo quindi all'articolo 14.

Art. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

1) di cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) due dal Consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè di due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera d) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per uno solo nome.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il Governo propone di sostituire il primo comma con il seguente: « Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo del Governo.

(È approvato).

Il collega Gianquinto propone di sopprimere il secondo comma.

G I A N Q U I N T O . Non insisto nello emendamento; lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Il collega Gianquinto propone, con un altro emendamento, di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il collegio esercita il controllo sugli atti finanziari dell'ente e su quelli amministrativi che hanno rilevanza finanziaria, senza

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)62^a SEDUTA (7 luglio 1971)

sindacato di merito e ai soli fini dell'accertamento della regolarità della gestione dell'ente ».

GIANQUINTO. Ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. C'è ora un altro emendamento, sempre del collega Gianquinto, il quale propone di inserire, alla fine del terzo comma, le seguenti parole:

« Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ».

Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 14 che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

Art. 14.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

1) di cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) due dal Consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè di due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera d) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

(È approvato).

Art. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha:

un Segretario generale;

quattro direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, dell'arte cinematografica, dell'arte musicale e dell'arte teatrale;

un conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca;

un capo ufficio stampa;

un direttore amministrativo;

e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Qualora l'Ente deliberi nuove manifestazioni può, per ognuna di queste, nominare un direttore.

Il Segretario generale e i direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca, il capo dell'ufficio stampa e il direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

I conservatori di cui al presente articolo risiedono a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il senatore Gianquinto propone di sopprimere il terzo alinea del primo comma.

D E Z A N, *relatore alla Commissione.*
Il relatore si dichiara contrario.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Segue ora un altro emendamento che riguarda l'articolo 15. Il senatore Spigaroli propone di sostituire il terzo e quarto comma con i seguenti:

« Il segretario generale, il conservatore dell'archivio storico, il capo dell'ufficio stampa, il direttore amministrativo, sono impiegati in pianta organica.

I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro a termine ».

S P I G A R O L I. Questo emendamento si potrebbe limitare solamente alla parte che riguarda il segretario generale giacchè il conservatore dell'archivio storico, il capo dell'ufficio stampa, il direttore amministrativo sono già previsti come impiegati. Quindi ritiro la parte dell'emendamento che riguarda queste figure. L'incertezza rimane solo per il segretario generale, e allora insisto solo per il segretario generale per il quale, nel mio emendamento, si prevede un posto in pianta organica. Cioè il segretario generale dovrebbe essere un impiegato che, una volta assun-

to, rimane al suo posto fino a quando avrà concluso la carriera. D'altra parte penso che su questo punto effettivamente possano esserci delle valutazioni differenti, e io stesso sono un po' perplesso; effettivamente il segretario generale è un funzionario, sotto certi aspetti, che dovrebbe garantire la continuità della linea amministrativa sul piano strettamente burocratico, e quindi dovrebbe essere in una situazione di inamovibilità. Trattandosi però di un ente particolare, in effetti ci si potrebbe anche trovare di fronte a delle situazioni incresciose, per cui, una volta assunto il segretario e stabilito che questo segretario è inamovibile, l'Ente potrebbe trovarsi di fronte a delle difficoltà per svolgere quella particolare funzione per cui è stato costituito. Non ho quindi una posizione rigida in ordine a questo problema, e mi rimetto alla Commissione. Ritirerei anzi il mio emendamento, lasciando alla Commissione il compito di valutare il problema della definizione della figura del segretario generale.

P R E M O L I. In questo caso faccio mio l'emendamento Spigaroli, e lo mantengo, sempre per la parte che riguarda il segretario generale.

G I A N Q U I N T O. Mi sembra che l'emendamento sia precluso dalla lettera *h*) dell'articolo 11 che abbiamo già approvato, secondo cui il Consiglio direttivo tra l'altro provvede alla nomina e alla revoca del segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15. Quando abbiamo affidato al Consiglio direttivo non solo i criteri di nomina, ma anche i criteri di revoca del segretario generale, abbiamo già affermato il principio che il segretario generale non possa essere in pianta stabile. Non può essere quindi un funzionario che debba percorrere tutta la sua carriera nell'ambito dell'ente. Ecco perchè mi pare che l'emendamento di Spigaroli, fatto proprio dal collega Premoli, debba essere dichiarato precluso.

P R E M O L I. Il collega Gianquinto ha ragione. Ritiro la mia adesione all'emendamento Spigaroli.

P R E S I D E N T E . L'emendamento Spigaroli è dunque definitivamente ritirato.

Sempre all'articolo 15 i senatori Codignola e Ferroni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Art. 16.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Al presente articolo il senatore Spigaroli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto. Dal momento però che tale emendamento è connesso con l'altro, sempre del senatore Spigaroli, presentato al precedente articolo, esso si intende precluso.

Metto perciò ai voti l'articolo 16 nel testo della Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 17.

I Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di due anni e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Al presente articolo il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento soppressivo dell'intera norma. Ovviamente tale emendamento è precluso. In via subordinata, sempre il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sono nominati dal Consiglio direttivo, a seguito di pubblico concorso per titoli, con contratto a termine, per un periodo di due anni, e non possono essere immediatamente riconfermati nell'incarico, dal quale decado-

no per dimissione o per revoca motivata del Consiglio direttivo ».

G I A N Q U I N T O . L'emendamento è stato presentato al fine di evitare manovre ed accordi di sottogoverno. D'altro canto faccio presente ai colleghi che il direttore della ACNIL di Venezia è nominato per pubblico concorso per un periodo di tre anni. Conseguentemente, la nomina per pubblico concorso non è in contrasto con la brevità della durata dell'incarico. Il concorso per titoli rappresenta una garanzia di democraticità della scelta in modo che si possa prescindere, appunto, da accordi di sottogoverno.

S P I G A R O L I . Esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal collega Gianquinto; a tale genere di enti democraticamente costituiti è necessario dare gli strumenti più opportuni per consentire lo svolgimento della loro attività. In caso contrario si può verificare che il direttore di un determinato settore della Biennale scaturisca da un concorso per titoli ma non sia preparato per svolgere quella determinata attività perchè incompetente.

G I A N Q U I N T O . Ogni anno assistiamo, in occasione della nomina dei direttori, a polemiche spiacevoli in quanto vengono nominati individui spalleggiati da gruppi di potere esistenti all'interno della Biennale. Personalmente ritengo che la scelta della nomina per concorso, sia il sistema più democratico.

F E R R O N I . Debbo anch'io esprimere parere negativo sull'emendamento del collega Gianquinto. Il riferimento da lui fatto al direttore dell'ACNIL, non è pertinente, perchè il direttore di tale azienda comunale può trovare infinite altre società di trasporti pronte ad assumerlo dopo la sua esperienza acquisita nella città di Venezia.

Nel nostro caso, invece, c'è da rilevare che bandendo il concorso corriamo il rischio di fare una selezione a rovescio: ovvero, di far concorrere individui artisticamente e culturalmente meno qualificati di altri. I competenti, infatti, gli altamente qualificati non

concorrono ad un posto per restare in carica solo due anni, ma svolgono ben altre attività. Tutt'al più possono assumere quell'incarico perchè vengono invitati ed in questo caso possono anche accettare in quanto, senza dubbio, esso rappresenterebbe una nota in più per il loro prestigio.

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 17 i senatori Codignola e Ferroni hanno presentato un emendamento tendente ad inserire alla fine dell'articolo stesso il seguente comma aggiuntivo:

« Anche ai direttori si applicano le norme sulle incompatibilità di cui al quarto comma dell'articolo 16 ».

D E Z A N , relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento.

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Codignola e Ferroni che suggerirei di formulare nel seguente testo: « Le norme sulle incompatibilità di cui al quarto comma dell'articolo 16 si applicano anche ai Direttori. ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.